

Guida al lavoro de "Il Sole 24 Ore" - 8 ottobre 2010.

RAPPORTO DI LAVORO

Giurisprudenza

Demansionamento e danno biologico

Tribunale di Trieste 10 maggio 2010

Giud. Rigon; Ric. C.C.; Res. F.T.L.G.V.

Lavoro subordinato - Demansionamento - Risarcibilità danno biologico, permanente e temporaneo - Risarcibilità danno all'immagine artistica e professionale - Risarcibilità del danno morale e assistenziale - Risarcibilità del danno da dequalificazione - Non sussiste

Non sussiste illegittimo demansionamento, con conseguente esclusione della risarcibilità del danno biologico, permanente e temporaneo, del danno all'immagine artistica e professionale, del danno morale e assistenziale, nonché del danno da dequalificazione, qualora non sia riscontrabile una differenziazione sostanziale tra le mansioni per cui il lavoratore è stato assunto e le mansioni a cui viene effettivamente adibito. Tale demansionamento non sussiste anche qualora per lo svolgimento delle mansioni originarie non sia richiesta una professionalità superiore, e quindi particolare responsabilità e impegno, rispetto alla posizione di fatto occupata.

Nota - Il ricorrente, assunto dal F.T.L.G.V. nel 1976 come violinista, assegnato successivamente al posto di secondo (concertino) dei secondi violini, senza obbligo di fila, con conseguente riconoscimento di una maggiorazione retributiva, dopo diversi anni ha ricevuto l'ordine di collocarsi tra i violini di fila, posizione che, secondo il ricorrente, non richiede particolare responsabilità ed impegno, né una prestazione artistica peculiare, come al contrario richiede il posto di concertino dei secondi violini. Il ricorrente lamenta quindi di aver subito un illegittimo demansionamento e si rivolge al Tribunale di Trieste per

vedersi accertare il diritto ad occupare il posto di concertino dei secondi violini senza obbligo di fila e per vedere condannata la F.T.L.G.V. al risarcimento dei danni subiti, e, in particolare, il danno biologico, permanente e temporaneo, il danno all'immagine artistica e professionale, i danni morale ed esistenziale, oltre che il danno da dequalificazione.

Il Giudice, all'esito dell'istruttoria, esclude che il ricorrente, a seguito della sua collocazione tra i violini di fila nel periodo in contestazione, abbia subito una lesione del suo posto di secondo dei secondi violini, con illegittimo demansionamento, fonte di danno risarcibile.

Porta a tale conclusione l'esame delle declaratorie professionali da cui si evince che tutte le prime parti, ovvero il personale artistico appartenente al 2° livello e superiori, ha l'obbligo di suonare in fila e che, quindi, a maggior ragione tale obbligo sussiste per il secondo dei secondi violini.

E non solo. Il Giudice di Trieste sottolinea che il ruolo assegnato successivamente al ricorrente non richiede particolare responsabilità ed impegno, né una prestazione artistica peculiare.

La circostanza che il posto per cui C.C. è stato assunto non richieda una professionalità superiore rispetto alla posizione di fatto occupata porta ad escludere la sussistenza del lamentato demansionamento.

La sentenza in commento si inserisce in un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato secondo cui il disposto dell'art. 2103 c.c. («Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto (art. 96) o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta, e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi. Egli non può essere trasferito da una unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Ogni patto contrario è nullo») finisce per essere violato non solo quando il dipendente sia assegnato a mansioni inferiori ma anche quando il medesimo sia lasciato in condizioni di forzata inattività e senza assegnazione di compiti rapportati alla propria capacità professionale acquisita, costituendo il lavoro non solo un mezzo di guadagno, ma anche un mezzo di estrinsecazione della personalità del soggetto.

Peraltro, il concetto di equivalenza delle mansioni prescinde dalla riconducibilità in astratto delle mansioni al medesimo livello contrattuale, postulando di contro che le nuove mansioni siano in concreto aderenti alla specifica competenza tecnica e professionale del dipendente al fine di salvaguardare il livello professionale raggiunto.

In tema di demansionamento, il giudizio di equivalenza tra le nuove mansioni e quelle precedentemente affidate al lavoratore richiede la sussistenza di due condizioni: una verifica formale sulla ricompreensione in astratto delle nuove mansioni nella categoria di inquadramento del lavoratore, una verifica sostanziale sull'aderenza in concreto delle nuove mansioni alla specifica competenza del dipendente e sull'idoneità delle mansioni stesse a salvaguardare il livello professionale del medesimo (cosiddetto giudizio di equivalenza statica), nonché l'accrescimento professionale

N. 39 - 8 ottobre 2010

RAPPORTO DI LAVORO

Giurisprudenza

del lavoratore stesso (cosiddetto giudizio di equivalenza dinamica) (Cass. 8.10.2007, n. 21025).

Sulla professionalità del lavoratore, Cass. 11.6.2003, n. 9408, secondo cui l'equivalenza delle mansioni deve essere accertata attraverso il controllo del relativo sostanziale contenuto professionale. Infatti oggetto della tutela normativa non è solo il livello formale di inquadramento ma anche la professionalità, come diritto alla conservazione ed all'accrescimento del corredo di nozioni ed esperienze acquisite dal lavoratore nella pregressa fase del rapporto.

Orientamento ribadito da Cass. 11.2.2004, n. 2649 secondo cui ai fini della verifica del legittimo esercizio dello ius variandi da parte del datore di lavoro deve essere valutata dal giudice di merito - con giudizio di fatto incensurabile in cassazione ove adeguatamente motivato - la omogeneità tra le mansioni successivamente attribuite e quelle di originaria appartenenza, sotto il profilo della loro equivalenza rispetto alla competenza richiesta, al livello professionale acquisito dal dipendente nella pregressa fase del rapporto e nella precedente attività svolta.

Sul potere di controllo e di verifica del Giudice Cass. 11.12.2003, n. 18984 in cui si legge che con riguardo allo ius variandi del datore di lavoro, per ritenere che vi sia equivalenza delle mansioni il giudice di merito, oltre a verificare la loro inclusione nella stessa area professionale e salariale, dovrà considerare la loro affinità professionale, intesa quale nucleo di professionalità comune o almeno analogo, tale da rendere possibile l'armonizzazione delle nuove mansioni con le capacità professionali acquisite dall'interessato durante il rapporto lavorativo e consentire ulteriori affinamenti e sviluppi, non assumendo invece rilievo, di per sé, i comuni caratteri di elementarità o semplicità delle precedenti e delle nuove mansioni.

Nel caso in oggetto, il Giudice ha ritenuto che non sussistesse il demansionamento e di conseguenza che il ricorrente non potesse avanzare nessuna pretesa risarcitoria. È d'altronde pacifico in giurisprudenza che il risarcimento dei danni può essere chiesto solo in caso di accertamento dell'avvenuto demansionamento.

Infatti, in caso di accertato demansionamento professionale del lavoratore in violazione dell'art. 2103 c.c., il giudice del merito, con apprezzamento di fatto incensurabile in Cassazione se adeguatamente motivato, può desumere l'esistenza del relativo danno, determinandone anche l'entità in via equitativa, con processo logico-giuridico attinente alla formazione della prova, anche presuntiva, in base agli elementi di fatto relativi alla qualità e quantità della esperienza lavorativa pregressa, al tipo di professionalità colpita, alla durata del demansionamento, all'esito finale della dequalificazione e alle altre circostanze del caso concreto (Cass. 4.5.2010, n. 10713).